

**Votazione popolare  
del 17 maggio 2009  
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Articolo costituzionale  
«Un futuro con la medicina  
complementare»**  
(controprogetto all’iniziativa popolare  
«Sì alla medicina complementare», ritirata)
- 2 Introduzione di dati biometrici  
registrati elettronicamente  
nel passaporto svizzero  
e nei documenti di viaggio  
per stranieri**  
(modifica della legge sui documenti  
d’identità e della legge sugli stranieri)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## Su che cosa si vota?

**Articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»** (controprogetto all’iniziativa popolare «Si alla medicina complementare», ritirata)

**Primo  
oggetto**

Il Parlamento ha elaborato un articolo costituzionale quale controprogetto all’iniziativa popolare «Si alla medicina complementare». Il nuovo articolo chiede che la Confederazione e i Cantoni, nell’ambito delle loro competenze, provvedano alla considerazione della medicina complementare. Dopo il ritiro dell’iniziativa, Popolo e Cantoni sono chiamati a esprimersi su questo controprogetto.

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l’articolo costituzionale.

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

**Introduzione di dati biometrici registrati elettronicamente nel passaporto svizzero e nei documenti di viaggio per stranieri** (modifica della legge sui documenti d’identità e della legge sugli stranieri)

**Secondo  
oggetto**

Nel mondo sono sempre più numerosi gli Stati che introducono i passaporti contenenti dati biometrici registrati elettronicamente, i cosiddetti passaporti elettronici. Per continuare a garantire anche in futuro la libertà di viaggio ai cittadini svizzeri e mantenere l’elevato standard di sicurezza del passaporto svizzero, Consiglio federale e Parlamento hanno deciso di introdurre definitivamente anche in Svizzera il passaporto elettronico. In tal modo, le norme vincolanti per gli Stati Schengen saranno attuate anche nei passaporti svizzeri.

Contro il decreto federale è stato chiesto il referendum.

Spiegazioni	pagine	12–21
Testo in votazione	pagine	22–28

## **Articolo costituzionale**

### **«Un futuro con la medicina complementare»**

(controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», ritirata)

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare l’**articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»**? (controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», ritirata)

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l’articolo costituzionale.**

Il Consiglio nazionale ha adottato l’articolo costituzionale con 152 voti contro 16 e 24 astensioni; il Consiglio degli Stati con 41 voti senza voto contrario e 2 astensioni.

## L'essenziale in breve

L'iniziativa popolare «Si alla medicina complementare» chiedeva che la Confederazione e i Cantoni provvedessero, nell'ambito delle loro competenze, alla completa considerazione della medicina complementare. Il testo dell'iniziativa non precisava tuttavia che cosa si intendesse per «completa considerazione». La maggioranza del Parlamento ha pertanto respinto l'iniziativa ritenendo che fosse troppo vaga, eccessiva e inutile.

Il Parlamento  
respinge  
l'iniziativa  
popolare...

Nel corso dei dibattiti, il Parlamento ha tuttavia ritenuto necessario opporre all'iniziativa un controprogetto che sancisca esplicitamente nella Costituzione federale la considerazione della medicina complementare nel nostro sistema sanitario. Diversamente da quanto chiedeva l'iniziativa, tale considerazione non è tuttavia completa.

...e propone un  
controprogetto

Il Parlamento reputa che la medicina complementare debba essere meglio considerata nel nostro sistema sanitario. Tuttavia, nemmeno il controprogetto precisa le modalità necessarie per raggiungere tale obiettivo. Se l'articolo costituzionale sarà accettato, spetterà al Parlamento decidere quali provvedimenti concreti adottare a favore della medicina complementare e a quali settori del sistema sanitario applicarli.

Considerazione  
della medicina  
complementare

In Parlamento il controprogetto ha sollevato alcune critiche, poiché non si ritiene necessario sancire la medicina complementare nella Costituzione in quanto sarebbe già adeguatamente considerata. Si reputa inoltre che in tal modo vi sarebbe il rischio di privilegiare la medicina complementare a scapito della medicina convenzionale, che non è contemplata dalla Costituzione.

Critiche al  
controprogetto

Inizialmente, il Consiglio federale riteneva che non occorresse iscriverne la medicina complementare in una norma costituzionale. Oggi tuttavia aderisce al controprogetto del Parlamento.

Posizione del  
Consiglio federale

## Il progetto in dettaglio

La Svizzera dispone di un sistema sanitario di alta qualità al quale tutti hanno accesso per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base).

Il sistema  
sanitario  
svizzero

Il nostro sistema sanitario si fonda essenzialmente sulle conoscenze e le scoperte della medicina scientifica moderna, la cosiddetta medicina classica. Per tale motivo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede che l'assicurazione di base assuma solo i costi delle cure mediche e dei medicinali per i quali sono soddisfatti i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

Medicina  
convenzionale

In Svizzera, molti medici e terapeuti non medici offrono inoltre un'ampia gamma di prestazioni di medicina complementare; la popolazione svizzera dimostra un notevole interesse per questa offerta.

Medicina  
complementare

La medicina complementare, chiamata anche medicina alternativa o empirica, comprende numerosi metodi diagnostici, terapeutici e di prevenzione che sono proposti parallelamente alla medicina convenzionale o quali terapie sostitutive.

In Svizzera, circa 20 000 terapeuti non medici e 3000 medici offrono oggi oltre 200 metodi diversi di medicina complementare. Tranne qualche eccezione, come l'agopuntura medica e alcuni medicinali, le prestazioni della medicina complementare non sono assunte dall'assicurazione di base e, di conseguenza, devono essere pagate dai pazienti o essere coperte da un'assicurazione complementare.

Conformemente al nuovo articolo costituzionale, la Confederazione e i Cantoni devono tener conto, nell'ambito delle loro competenze, della medicina complementare nell'adempimento dei loro compiti in ambito sanitario. L'articolo fissa un principio generale senza tuttavia precisarne le modalità di attuazione.

Il nuovo articolo  
costituzionale

Se il controprogetto sarà accettato, il Parlamento ed eventualmente il Popolo dovranno sancire a livello legislativo i provvedimenti che consentano di meglio integrare la medicina complementare nel sistema sanitario.

Provvedimenti  
concreti a livello  
legislativo



## Testo in votazione

### **Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Si alla medicina complementare»**

del 3 ottobre 2008

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Si alla medicina complementare» depositata  
il 15 settembre 2005<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 2006<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

...<sup>4</sup>

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> È sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni il controprogetto dell'Assemblea federale «Un futuro con la medicina complementare».

<sup>2</sup> Il controprogetto modifica la Costituzione federale come segue:

*Art. 118a (nuovo)*                      Medicina complementare

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.

#### **Art. 3**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare il controprogetto.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 5341

<sup>3</sup> FF 2006 6953

<sup>4</sup> L'iniziativa popolare è ritirata. La votazione popolare a questo proposito non ha luogo.

## Le deliberazioni in Parlamento

**Consiglio federale e Parlamento hanno respinto l'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare» poiché ritenevano che fosse eccessiva. Tuttavia il Parlamento ha deciso di opporvi il controprogetto «Un futuro con la medicina complementare», che rafforza lo statuto della medicina complementare e provvede affinché sia meglio considerata nel sistema sanitario svizzero.**

Il Parlamento ha respinto l'iniziativa popolare poiché riteneva che fosse troppo vaga e che la richiesta di provvedere alla considerazione completa della medicina complementare fosse eccessiva. Ha tuttavia proposto di sancire nella Costituzione il principio della considerazione della medicina complementare da parte di Confederazione e Cantoni.

Iscrizione nella  
Costituzione

Visto il grande interesse della popolazione per la medicina complementare, il Parlamento ritiene giustificato conferirle uno statuto costituzionale per riconoscere esplicitamente i benefici che molte persone traggono dalle sue cure, anche se il loro principio attivo non è sempre accertato.

Interesse della  
popolazione

Durante i dibattiti in Parlamento sono stati rilevati soprattutto tre settori nei quali dovranno essere adottati provvedimenti concreti in caso di accettazione dell'articolo costituzionale.

Istanze presentate  
in Parlamento

Alcuni parlamentari auspicano che i metodi di medicina complementare che hanno dimostrato una certa efficacia siano iscritti nel catalogo delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione di base. Un'ampia maggioranza si è mostrata d'accordo sulla necessità di sottoporre anche le prestazioni della medicina complementare ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Tuttavia, se per la medicina complementare dovessero essere scelti altri criteri o se la prova di efficacia dovesse essere stabilita secondo una procedura diversa da quella applicata alla medicina classica, la legge dovrà essere modificata di conseguenza.

Assunzione  
della medicina  
complementare  
nell'assicura-  
zione di base

Un'altra istanza spesso avanzata concerne i numerosi agenti terapeutici della medicina complementare. Si insiste affinché siano emanate norme legislative tali da non ostacolare la fabbricazione, l'ammissione e la vendita di agenti terapeutici della medicina complementare e da garantire la loro disponibilità, sicurezza e qualità.

Agenti terapeutici  
della medicina  
complementare

Nel corso dei dibattiti è stato più volte menzionato anche il miglioramento della protezione dei pazienti e dei consumatori. Poiché attualmente non esistono in Svizzera formazioni regolamentate né diplomi riconosciuti nell'ambito della medicina complementare, è praticamente impossibile distinguere i terapeuti qualificati da quelli non qualificati, sicché la protezione dei pazienti e dei consumatori non è garantita. Molti parlamentari raccomandano pertanto di regolamentare le formazioni sul piano nazionale, istituire diplomi federali e armonizzare le autorizzazioni cantonali che disciplinano l'esercizio di una professione nel settore sanitario.

Protezione dei  
pazienti e dei  
consumatori

Una minoranza del Parlamento ritiene ingiustificato sancire la medicina complementare nella Costituzione federale. Tale provvedimento non è necessario poiché già oggi la considerazione della medicina complementare non solo è possibile, ma è realtà. Provvedimenti concreti in suo favore dovrebbero piuttosto essere attuati a livello legislativo. Inoltre, iscrivendo esplicitamente la medicina complementare nella Costituzione si corre il rischio di svantaggiare la medicina convenzionale, che non è sancita nella Costituzione.

Critiche

In occasione dei dibattiti parlamentari sull'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», il Consiglio federale si è dichiarato contrario al controprogetto costituzionale condividendo le riserve formulate dalla minoranza del Parlamento ed esprimendo il timore che l'iscrizione della medicina complementare nella Costituzione comporti un aumento dei costi della salute. Nonostante tali riserve, appoggia oggi il controprogetto del Parlamento e, conformemente alla riveduta legge federale sui diritti politici, non sostiene una raccomandazione di voto divergente dalla posizione dell'Assemblea federale.

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l'articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare».**

## **Introduzione di dati biometrici registrati elettronicamente nel passaporto svizzero e nei documenti di viaggio per stranieri**

(modifica della legge sui documenti d'identità e della legge sugli stranieri)

### **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui **passaporti e i documenti di viaggio biometrici** (Sviluppo dell'acquis di Schengen)?

### **Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 94 voti contro 81 e 12 astensioni;

il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 2 e 3 astensioni.

## L'essenziale in breve

Sono ormai più di cinquanta gli Stati che, conformemente agli standard internazionali, rilasciano passaporti con dati registrati elettronicamente (i cosiddetti passaporti elettronici, o passaporti biometrici). Dall'agosto del 2006 gli Stati Schengen sono tenuti a rilasciare soltanto passaporti di questo tipo. Essendo la Svizzera uno Stato associato a Schengen, il regolamento della Comunità europea sui documenti d'identità è determinante anche per il nostro Paese. Inoltre, i cittadini svizzeri potranno continuare a recarsi e fare scalo negli Stati Uniti senza visto solo a condizione che la Svizzera rilasci passaporti elettronici. Nel corso dei prossimi anni dovrà essere sostituita anche la carta d'identità. Non è ancora stato deciso se su di essa verranno registrati dati biometrici. Sulla questione il Consiglio federale si pronuncerà in una fase successiva.

I passaporti devono soddisfare gli standard internazionali

Dal settembre del 2006 la Svizzera rilascia passaporti elettronici nel quadro di un progetto pilota. La loro definitiva introduzione richiede una modifica dell'attuale legge sui documenti d'identità. Tale modifica permetterà di registrare elettronicamente nel passaporto la foto e due impronte digitali, conformemente alla prassi internazionale.

È necessaria una nuova regolamentazione

La legge contiene severe disposizioni sulla protezione dei dati registrati. Resta inoltre vietato utilizzare la banca dati sui documenti d'identità per la ricerca di persone od oggetti. È altresì escluso che attraverso il nuovo passaporto si eserciti una sorveglianza sui cittadini.

Severe disposizioni sulla protezione dei dati

Contro il decreto federale è stato chiesto il referendum. Il comitato referendario ritiene che vi sia un rischio per la sicurezza e chiede che i cittadini possano scegliere liberamente tra un passaporto biometrico e un passaporto non biometrico.

Opposizioni e timori

Consiglio federale e Parlamento approvano l'introduzione definitiva del passaporto elettronico. Il passaporto svizzero dovrà permettere anche in futuro di viaggiare senza problemi. Il decreto federale permette inoltre alla Svizzera di continuare a partecipare alla cooperazione istituita dagli accordi di Schengen e Dublino in materia di sicurezza, visti e asilo. Esso agevola anche il traffico viaggiatori alle frontiere.

La posizione di Consiglio federale e Parlamento

## Il progetto in dettaglio

Il decreto federale in votazione istituisce la possibilità di registrare nel passaporto svizzero i dati personali consueti (cognome, nome ecc.), nonché la foto e due impronte digitali su un microchip. Le impronte digitali delle persone di età inferiore ai 12 anni non saranno però registrate. In tal modo, anche in Svizzera verranno attuate le norme internazionali sui documenti di viaggio. Finora sono una cinquantina i Paesi che hanno adottato questa misura e si prevede che entro la fine dell'anno saranno più di novanta.

Nuove norme  
internazionali

### Che cos'è un passaporto elettronico o biometrico?

La presenza di dati biometrici nei passaporti non costituisce una novità. Dati di questo genere, ad esempio l'immagine (foto) del viso e l'indicazione della statura, vengono da sempre utilizzati per identificare in modo inequivocabile il legittimo titolare di un documento d'identità. Una volta il passaporto riportava pure il colore degli occhi e dei capelli.

D'ora in poi, la fotografia e due impronte digitali saranno registrate elettronicamente su un microchip. Per questa ragione il passaporto biometrico è chiamato pure passaporto elettronico. Più di cinquanta Paesi, fra cui i nostri vicini, rilasciano solo passaporti di questo tipo (stato: gennaio 2009).

I dati registrati nel documento d'identità possono venire letti unicamente da un apposito apparecchio di lettura, a corta distanza e solo se l'apparecchio dispone del corretto codice elettronico. Le impronte digitali sono protette da un meccanismo supplementare. Queste misure di sicurezza impediscono la lettura dei dati da parte di persone non autorizzate, per esempio a distanza o di passaggio. Inoltre, i dati contenuti nel nuovo passaporto elettronico sono protetti in modo tale che risulta impossibile manipolarli o copiarli («clonarli») all'insaputa del titolare.

Il passaporto 06, che viene rilasciato in Svizzera dal settembre del 2006, costituisce una soluzione provvisoria. Il passaporto elettronico deve ormai essere introdotto a titolo definitivo. Ne deriveranno i seguenti vantaggi.

Da un lato esso garantirà ai cittadini svizzeri la libertà di viaggiare. L'introduzione del passaporto elettronico è infatti la condizione necessaria affinché gli Svizzeri possano continuare a recarsi e fare scalo negli Stati Uniti senza visto e per evitare che il nostro Paese venga nuovamente escluso dallo spazio Schengen.

Una soluzione  
duratura e sicura,  
nell'interesse  
della libertà  
di viaggio

Rispetto ai modelli precedenti il nuovo passaporto svizzero sarà maggiormente protetto dagli abusi. Sarà molto più difficile ottenere un passaporto in modo fraudolento, così come utilizzare un passaporto rubato o smarrito: la foto e le impronte digitali potranno infatti essere lette elettronicamente e confrontate con quelle della persona che esibisce il passaporto, sia durante un controllo doganale sia al momento in cui viene richiesto un nuovo passaporto. Se la Svizzera, contrariamente a quanto hanno fatto gli altri Paesi, rinunciassero a queste possibilità, in futuro il passaporto svizzero potrebbe viepiù essere oggetto di tentativi di falsificazione e abusi.

Garantire  
la qualità  
e la sicurezza  
del passaporto  
svizzero

I dati registrati elettronicamente nel passaporto sono protetti contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Le impronte digitali, ad esempio, sono protette in modo particolare da una nuova procedura: un Paese terzo può leggere i relativi dati solo se dispone dell'autorizzazione della Svizzera, che il Consiglio federale concede unicamente ai Paesi che dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera. Il Consiglio federale può concedere l'autorizzazione anche ad altri servizi (p.es. alle compagnie aeree) che per ragioni d'interesse pubblico sono tenute a verificare l'identità di persone. Se le esigenze in materia di protezione dei dati non vengono adempite, il Consiglio federale revoca l'autorizzazione.

Maggior  
protezione  
dei dati

Per rilasciare e gestire in maniera rapida e sicura i documenti d'identità è necessario sapere chi ha ricevuto un determinato documento e quali dati vi figurano. Dal 2003 questo è possibile grazie al Sistema svizzero d'informazione sui documenti d'identità (ISA). Vi sono registrati i dati personali nonché la foto del titolare del documento d'identità; in futuro verranno archiviate anche le due impronte digitali. L'accesso all'ISA sottostà a norme severe: in base al decreto federale esso è riservato alle autorità svizzere, e solo per il rilascio e il controllo dei documenti d'identità. A titolo eccezionale, i dati possono

Nessuna  
utilizzazione  
a scopi di ricerca  
di persone  
od oggetti

### **Il passaporto biometrico e «Schengen/Dublino»**

«Schengen/Dublino» è una formula ormai invalsa che designa due accordi conclusi fra gli Stati dell'Unione europea in queste due località.

Ai fini della libertà di viaggio, alle frontiere fra gli Stati Schengen non viene effettuato alcun controllo sistematico delle persone. La sicurezza viene però rafforzata mediante un inasprimento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, nonché attraverso una più stretta collaborazione fra le forze di polizia e in campo giudiziario, grazie tra l'altro al Sistema d'informazione di Schengen (SIS). Anche l'introduzione del passaporto elettronico contribuisce ad aumentare la sicurezza.

L'accordo di Dublino determina quale Paese è competente per l'esame di una domanda di asilo. In tal modo, si vuole impedire il deposito di domande multiple e sgravare gli enti nazionali responsabili dell'asilo.

La Svizzera partecipa allo sviluppo delle disposizioni del patrimonio normativo (acquis) di Schengen. Quando l'UE adotta nuove misure, come ad esempio il passaporto elettronico, la Svizzera deve decidere se recepirle o meno. Se le rifiuta e non riesce a concordare entro 90 giorni una soluzione che sia accettata da tutti i 27 Stati membri dell'UE, la cooperazione della Svizzera nell'ambito di Schengen/Dublino termina.

essere utilizzati per l'identificazione di vittime di incidenti, di atti violenti e di catastrofi naturali (come quella dello tsunami del dicembre 2004). L'ISA non può però essere utilizzato né in Svizzera né all'estero per la ricerca di persone od oggetti. Le autorità estere non possono accedere all'ISA né ai dati che vi sono registrati.

Il decreto federale permette infine di riprendere il regolamento determinante della Comunità europea sui documenti d'identità. In base a questo regolamento, dall'agosto del 2006 gli Stati Schengen sono tenuti a rilasciare solo passaporti elettronici. Essendo la Svizzera uno Stato associato a Schengen, deve decidere se intende includere questo sviluppo nella sua legge sui documenti d'identità. In caso di rifiuto vi è il rischio che il nostro Paese si veda annullare gli importanti accordi di associazione a Schengen/Dublino.

Sviluppo  
dell'acquis  
di Schengen

Anche i documenti d'identità svizzeri rilasciati ai rifugiati riconosciuti e agli apolidi (i cosiddetti documenti di viaggio per stranieri) dovranno essere provvisti di dati registrati elettronicamente. Gli standard tecnici applicati a questo tipo di documenti corrispondono a quelli richiesti per il passaporto. Per questa ragione, il decreto federale prevede i necessari adeguamenti nella legge sugli stranieri.

Anche per  
rifugiati  
e apolidi

I dati contenuti nei documenti d'identità delle persone straniere, in particolare le foto e le impronte digitali, saranno registrati in una banca dati separata, denominata Sistema d'informazione sui documenti di viaggio (ISR). Quanto detto a proposito della banca dati ISA vale anche per l'ISR e i dati ivi contenuti.

L'adeguamento della legge sui documenti d'identità istituisce la base legale per la registrazione elettronica di dati biometrici nei documenti d'identità svizzeri. Questo tipo di registrazione dovrà iniziare il 1° marzo 2010 e interesserà tanto i passaporti svizzeri che i documenti di viaggio per stranieri. L'attuale carta d'identità non verrà adeguata a partire da quella data; verrà modificata soltanto la sua procedura di rilascio. Dopo un periodo di transizione della durata massima di due anni, i Cantoni (e non più i Comuni) saranno competenti per l'esame delle richieste. In una fase successiva, il Consiglio federale deciderà le modifiche che andranno apportate alla carta d'identità, stabilendo in particolare se essa dovrà contenere o meno dati biometrici.

Ancora nessuna  
decisione sulla  
carta d'identità

Dopo l'introduzione del nuovo passaporto, i passaporti 06 e i passaporti 03, emessi a partire dal 2003, rimarranno comunque validi fino alla loro data di scadenza. Chi possiede un passaporto non è dunque tenuto a sostituirlo subito.

L'attuale  
passaporto  
rimane valido

Per ulteriori informazioni: [www.passaportosvizzero.admin.ch](http://www.passaportosvizzero.admin.ch)

## Gli argomenti del Comitato referendario

### **NO all'obbligatorietà dei passaporti e delle carte d'identità biometrici**

Il Consiglio federale motiva l'esigenza del nuovo passaporto biometrico basandosi sull'Accordo di Schengen. **Quest'ultimo però non prescrive affatto che i dati contenuti nei passaporti debbano essere memorizzati in una banca dati centralizzata.**

**E non prevede neppure che si debba introdurre la carta d'identità biometrica.** La Germania ha definitivamente abbandonato l'idea di una banca dati centralizzata. I cittadini tedeschi sono inoltre liberi di scegliere tra la carta d'identità con o senza impronta digitale biometrica. In Svizzera si vogliono invece rendere obbligatori i documenti d'identità biometrici. Gli esperti fanno inoltre notare che la tecnologia RFID presenta gravi lacune sotto il profilo della sicurezza. I responsabili della protezione dei dati si dicono preoccupati.

Questo decreto federale comporta:

- maggiori spese per i cittadini (il passaporto diventerà più caro)
- maggiori spese dovute alla trasferta verso i centri di registrazione, poiché non sarà più possibile richiedere il passaporto e la carta d'identità nel proprio Comune di domicilio
- rischi sotto il profilo della sicurezza dovuti alla memorizzazione centralizzata dei dati
- l'attribuzione alla Confederazione di competenze eccessive in materia di dati biometrici
- incertezze in merito al quando e al dove possono essere richiamati i dati dal microchip RFID, così come in merito alla conservazione e all'impiego di tali dati
- il fatto che la Svizzera diventerà uno dei pochi Paesi al mondo in cui i dati biometrici dei cittadini saranno obbligatoriamente registrati in una banca dati centralizzata
- lo sviluppo di uno Stato sempre più dedito alla sorveglianza

**Un NO NON mette direttamente in pericolo l'Accordo di Schengen.** Il decreto federale va ben oltre quanto richiesto da Schengen.

**Un NO NON mette in pericolo la libertà di viaggio.** Il passaporto biometrico non è obbligatorio neppure per entrare negli USA dato che, come accade per molti altri Paesi, è sufficiente disporre di un visto. Per soggiorni negli USA superiori a 90 giorni, del resto, il visto è obbligatorio anche per chi possiede un passaporto biometrico.

**Noi chiediamo che ogni cittadino sia lasciato libero di scegliere tra un passaporto biometrico o un passaporto non biometrico.** L'introduzione della carta d'identità biometrica e la memorizzazione dei dati in una banca dati centralizzata non sono necessarie poiché né l'Accordo di Schengen né gli USA le pretendono dalla Svizzera.

Per ulteriori informazioni: [www.freiheitskampagne.ch](http://www.freiheitskampagne.ch)

## Gli argomenti del Consiglio federale

**È necessario che la libertà di viaggiare degli Svizzeri sia garantita anche in futuro, così come deve essere garantito l'elevato livello di sicurezza del passaporto svizzero. Per questa ragione, la Svizzera intende introdurre definitivamente il passaporto elettronico. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i seguenti motivi.**

Il progetto permette al nostro Paese di continuare la cooperazione con i suoi partner europei nello spazio Schengen. In tal modo la Svizzera si assicura i vantaggi che si è appena procurata: la stretta collaborazione in materia giudiziaria e di polizia nella lotta contro la criminalità, una chiara normativa nel settore dell'asilo volta a contrastare il deposito di domande d'asilo multiple e un'agevolazione del traffico viaggiatori alle frontiere. L'introduzione definitiva del passaporto elettronico non ci procura però solo vantaggi in Europa: è anche la condizione necessaria affinché gli Svizzeri possano continuare a recarsi e fare scalo negli Stati Uniti senza visto. Gli Stati Uniti esentano infatti dall'obbligo del visto solo i cittadini degli Stati che rilasciano passaporti elettronici. Attualmente il costo di un visto per gli Stati Uniti è di circa 170 franchi.

L'introduzione definitiva del passaporto elettronico ci permetterà dunque di preservare quella libertà di viaggio tanto preziosa non solo per la nostra economia, ma anche per tutti i cittadini svizzeri. Un no la metterebbe invece a repentaglio.

Per ottenere il passaporto elettronico, il decreto federale prevede l'applicazione di tariffe favorevoli alle famiglie con figli, nonché un'efficace procedura di rilascio. Sarà infatti necessaria un'unica pratica amministrativa; inoltre i Cantoni potranno stabilire, in base alle loro necessità, il numero dei posti presso i quali è possibile richiederlo. Grazie a questa procedura sarà possibile continuare a usufruire dell'offerta combinata, la quale dà modo di ordinare contemporaneamente il passaporto elettronico e la carta d'identità. Il Consiglio federale ha proposto di fissare a 140 franchi il prezzo dei passaporti elettronici per gli adulti (148 fran-

Garantire  
la libertà  
di viaggio

Procedura  
semplice, tariffe  
favorevoli  
alle famiglie  
con figli

chi in offerta combinata) e a 60 franchi quello dei passaporti per i bambini e gli adolescenti (68 franchi in offerta combinata).

Grazie ai dati biometrici registrati elettronicamente sarà molto più difficile utilizzare abusivamente un passaporto rubato o smarrito, in quanto i dati permettono d'identificare in modo più sicuro il suo titolare. In tal modo le persone sono protette contro un impiego abusivo del loro passaporto e della loro identità. Finora sono una cinquantina i Paesi che hanno introdotto il passaporto elettronico e si prevede che entro la fine del 2009 saranno più di novanta. Per mantenere gli elevati standard di sicurezza del passaporto svizzero, e per fare in modo che esso rimanga un documento affidabile, è necessario che il sistema di registrazione elettronica dei dati sia introdotto definitivamente.

Gli abusi saranno impediti

La registrazione della foto e delle impronte digitali nel Sistema svizzero d'informazione sui documenti d'identità (ISA) serve anche a tutelare i diritti dei titolari dei documenti d'identità. Al momento della richiesta di un nuovo passaporto, grazie all'ISA sarà possibile accertare l'identità del richiedente in modo più affidabile di quanto avviene oggi. Sarà infatti molto più difficile ottenere un passaporto in modo fraudolento utilizzando una falsa identità.

Registrazione centralizzata nell'interesse della sicurezza

Solo le autorità svizzere possono accedere ai dati personali registrati nell'ISA; l'accesso da parte di autorità straniere è escluso. L'ISA serve unicamente per il rilascio e il controllo dei documenti d'identità; è vietato servirsene per la ricerca di persone od oggetti. Le misure per la protezione dei dati inseriti nel passaporto elettronico corrispondono a severe norme internazionali. I dati sono protetti dai tentativi di modifica e dalla lettura non autorizzata. È impossibile copiare dati per falsificare un passaporto elettronico: un tentativo in tal senso sarebbe immediatamente rilevato dai numerosi elementi di sicurezza contenuti nel passaporto elettronico svizzero. È parimenti impossibile utilizzare il passaporto per localizzare o sorvegliare le persone.

Massima protezione dei dati

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto.**



## Testo in votazione

**Decreto federale  
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note  
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento  
del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti  
di viaggio biometrici**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del 13 giugno 2008

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004<sup>3</sup> relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

### **Art. 2**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge del 22 giugno 2001<sup>5</sup> sui documenti d'identità**

*Art. 2 cpv. 1 lett. a, 2<sup>bis</sup>-2<sup>quater</sup> e 4*

<sup>1</sup> Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati:

- a. *concerne soltanto il testo francese.*

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2007 4731

<sup>3</sup> GU L 385 del 29 dicembre 2004, pag. 1

<sup>4</sup> RS 0.360.268.1

<sup>5</sup> RS 143.1

<sup>2bis</sup> Il documento d'identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi 1, 3, 4 e 5.

<sup>2ter</sup> Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d'identità sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

<sup>2quater</sup> Il documento d'identità può inoltre contenere un'identità elettronica utilizzabile a scopi d'autenticazione, di firma e di criptaggio.

<sup>4</sup> Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte o un cognome dell'unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

#### *Art. 2a* Sicurezza e lettura del microchip

<sup>1</sup> Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto, i gestori di aeroporti e altri servizi appropriati tenuti a verificare l'identità di persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.

#### *Titolo prima dell'art. 4*

### **Sezione 2: Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento**

#### *Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni. Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il Cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d'identità.

#### *Art. 5* Domanda di rilascio

<sup>1</sup> Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. Per i minorenni e le persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:



- a. i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d'identità e le fonti di tali dati;
- b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio;
- c. l'infrastruttura tecnica.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche.

*Art. 6 cpv. 1, 2 e 5*

<sup>1</sup> L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

<sup>2</sup> L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.

<sup>5</sup> Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda all'estero, è perseguito o è stato condannato all'estero per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e vi sono motivi per presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.

*Art. 6a* Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori

<sup>1</sup> I servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

- a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
- b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
- c. garantire il rispetto della protezione dei dati; e
- d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

<sup>2</sup> Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sull'impresa o sulla produzione dei documenti d'identità devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001<sup>6</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale di polizia può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all'intero gruppo.

<sup>6</sup> RS 120.4

<sup>4</sup> Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un'importanza determinante per la produzione dei documenti d'identità.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

*Art. 6b*                    Compiti dell'Ufficio federale di polizia

Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

- a. vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6a;
- b. fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d'identità svizzeri ai servizi nazionali ed esteri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
- c. fornisce ai privati informazioni sui documenti d'identità svizzeri e sul loro rilascio, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
- d. fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità e agli appaltatori generali e vigila sul rispetto delle specifiche;
- e. segue gli sviluppi internazionali nel settore dei documenti d'identità ed è responsabile dell'attuazione degli standard internazionali;
- f. gestisce l'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) per i documenti d'identità svizzeri;
- g. gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d'identità e di legittimazione, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> La tariffa stabilita dal Consiglio federale dev'essere favorevole alle famiglie con figli.

*Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:

- a. autorità di rilascio e servizio preposto all'allestimento del documento d'identità;

<sup>2</sup> Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d'identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo.



*Art. 12*                      Trattamento e comunicazione dei dati

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale di polizia;
- b. le autorità di rilascio;
- c. i servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità.

<sup>2</sup> Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione:

- a. l'Ufficio federale di polizia;
- b. le autorità di rilascio;
- c. il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell'identità;
- d. i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell'identità;
- e. i servizi di polizia incaricati dai Cantoni di registrare le comunicazioni concernenti la perdita di documenti d'identità;
- f. il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero, esclusivamente per la verifica dell'identità.

<sup>3</sup> I dati del sistema d'informazione possono essere trasmessi allo scopo di identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché persone scomparse. La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell'assistenza amministrativa.

<sup>4</sup> Le autorità competenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possono anche, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione basandosi sul nome e sui dati biometrici dell'interessato, sempre che questi non possa esibire un documento d'identità.

*Art. 13*                      Obbligo di notifica

<sup>1</sup> L'autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:

- a. la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;
- b. il deposito di documenti e la sua revoca;
- c. le misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità, nonché la loro revoca;
- d. la perdita o la revoca della cittadinanza.

<sup>2</sup> L'autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d'informazione della Confederazione.

*Art. 16* Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d'identità.

*Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 2008*

Per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica le carte d'identità senza microchip possono ancora essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente; i Cantoni stabiliscono la data a partire dalla quale le carte d'identità possono essere richieste soltanto presso le autorità di rilascio.

**2. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>7</sup> sugli stranieri**

*Art. 59 cpv. 4–6*

<sup>4</sup> La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a della legge del 22 giugno 2001<sup>8</sup> sui documenti d'identità si applica per analogia.

<sup>5</sup> I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati di cui all'articolo 111 capoverso 2 lettere a, c ed e. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità si applica per analogia.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

*Art. 111 cpv. 1, 2 lett. a, 4 e 5*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).

<sup>2</sup> L'ISR contiene i dati seguenti:

- a. cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

<sup>4</sup> I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori dell'Ufficio federale incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.

<sup>7</sup> RS 142.20

<sup>8</sup> RS 143.1



<sup>5</sup> L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- a. il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- b. *concerne soltanto il testo francese.*
- c. *concerne soltanto il testo francese.*

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.







**PP**  
**Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

**Raccomandazioni di voto**

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 17 maggio 2009:

- Sì all'articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare» (controprogetto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina complementare», ritirata)
- Sì all'introduzione di dati biometrici registrati elettronicamente nel passaporto svizzero e nei documenti di viaggio per stranieri (modifica della legge sui documenti d'identità e della legge sugli stranieri)

Chiusura redazionale:  
11 febbraio 2009

Per ulteriori informazioni:  
[www.admin.ch](http://www.admin.ch)  
[www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch)  
[www.ch.ch](http://www.ch.ch)